

CCLXXVII SEDUTA

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1968

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Disegno di legge: «Contributi per la istituzione e il funzionamento di uffici tecnici comunali e consortili». (101) (Discussione e approvazione):	
PUDDU MARIO, relatore	5877
CONTU FELICE, Assessore agli enti locali	5878
(Votazione segreta)	5888
(Risultato della votazione)	5888
Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 63 del 18 dicembre 1967 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1967». (135) (Discussione e approvazione):	
(Votazione segreta)	5888
(Risultato della votazione)	5888
Disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 59 del 30 novembre 1967 relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 del bilancio di previsione per l'anno 1967». (136) (Discussione e approvazione):	
(Votazione segreta)	5889
(Risultato della votazione)	5889
Disegno di legge: «Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione». (105) (Discussione e rinvio alla Commissione):	
CONTU FELICE, Assessore agli enti locali	5883
DEFRAIA	5884
ZUCCA	5886
NIOI	5887
DETTORI	5887

La seduta è aperta alle ore 10 e 35.

PEDRONI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Contributi per l'istituzione e il funzionamento di uffici tecnici comunali e consortili». (101)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: «Contributi per la istituzione e il funzionamento di uffici tecnici comunali e consortili»; relatore l'onorevole Mario Puddu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Mario, relatore.

PUDDU MARIO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che possa, anche come relatore, condividere il parere unanime dei colleghi che è quello di andare, per vie molto rapide, alla conclusione di questo disegno di legge. Su di esso in Commissione abbiamo già deciso unanimemente e pertanto non si dovrebbero e non si presentano diversificazioni di posizioni.

Si propone, questo disegno di legge, di favorire, con la concessione di contributi finanziari, la costituzione di una struttura tecnica al servizio dei Comuni della Sardegna. La importanza e la validità delle norme balza evidente anche ad una prima e sommaria lettura. La Commissione ha voluto, in particolare, tener presenti le esigenze di tutta quella fascia di Amministrazioni comunali, che sono la maggioranza, che non hanno e non potevano beneficiare del disposto di cui alla legge numero 9, e si sono, pertanto, voluti estendere i suoi benefici a tutti i restanti Comuni della Sardegna. Si è partiti da una considerazione e constatazione fondamentale: tolti i pochi grossi Comuni, la restante parte non ha

Uffici tecnici, non dico organizzativi, ma neppure in forma embrionale per cui, in effetti, si è constatato che anche nella ipotesi che si volesse addivenire ad un diffuso decentramento di alcuni poteri, di alcuni esercizi a favore delle amministrazioni locali, questo non sarebbe possibile perchè le amministrazioni stesse sarebbero state prive di organi tecnici capaci. Si è anche rilevato e rimarcato che buona parte dello stesso patrimonio delle amministrazioni locali che si è andato costituendo in questi anni attraverso lunghi e ripetuti interventi dell'Amministrazione regionale andava o corre il rischio di andare in deperimento proprio per mancanza di assistenza tecnica, di capacità di intervento tecnico da parte delle amministrazioni locali. Una carenza, quindi, generale alla quale intende sopperire il disegno di legge in esame.

Si è cercato in modo particolare di favorire i piccoli Comuni, al fine di evitare un grosso dispendio di energie finanziarie ed anche di inculcare, di spingere, di sollecitare le nostre amministrazioni ad un certo spirito di unione, contrariamente a quanto fino ad ora ha caratterizzato le nostre Amministrazioni comunali dove il campanile ha sempre prevalso in forma quindi deteriore e dannosa per tutti quanti. Si tende con questo disegno di legge anche a sollecitare la unione, quindi lo spirito consortile tra i Comuni stessi. La forma consortile in Commissione è stata prevista ed estesa ai Comuni dai 3 mila ai 5 mila abitanti.

Un'altra modifica proposta dalla Commissione è quella di estendere l'intervento a 29 Comuni in più di quelli previsti dal disegno di legge originario. Altre modifiche riguardano la estensione delle provvidenze ai Comuni, non più con popolazione fino a 5 mila abitanti, come era previsto in origine, ma con popolazione sino ai 10 mila abitanti. Mi pare, pertanto, che, attese queste osservazioni, che sono poi le osservazioni principali e sulle quali, ripeto, la Commissione è stata unanime, si possa concludere raccomandando al Consiglio una rapida approvazione del disegno di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

CONTU FELICE (D.C.), Assessore agli enti locali. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge è scaturito dall'esame delle condizioni di fatto della struttura organizzativa dei Comuni descritti nella relazione della Giunta regionale e riferite dal relatore di maggioranza poco fa con molta chiarezza e completezza.

Io ringrazio la Commissione, il cui testo la Giunta accetta, per l'attenzione posta al problema, per l'espansione territoriale più vasta data all'intervento contributivo della Amministrazione regionale, per la sollecitudine con la quale l'ha portato all'esame dell'assemblea.

Il disegno di legge non affronta un tema originale, nel senso che il problema è stato oggetto di dibattiti in numerose assemblee di amministratori locali, in convegni organizzati dai partiti politici e in suggerimenti provenienti da diverse parti politiche anche in questa assemblea in occasione di esami di leggi regionali sui lavori pubblici.

Mi pare importante a questo punto fornire al Consiglio i dati sulla distribuzione territoriale dei quadri tecnici in Sardegna, quale risulta dagli ordini provinciali degli ingegneri e architetti e dal collegio dei geometri.

La Provincia di Cagliari, con 172 Comuni, dispone (albo 1967) di 529 ingegneri e architetti e (albo 1960, non ho i dati più recenti) di circa 560 geometri; quella di Sassari, con 80 Comuni, dispone di 108 ingegneri e architetti e di circa 453 geometri; quella di Nuoro, con 102 Comuni, disponeva (anno 1966) solo di 33 ingegneri e di 420 geometri. In totale la Sardegna disponeva a quella data di 670 ingegneri e architetti iscritti e di circa 1433 geometri.

Approfondendo l'indagine si giunge a risultati anche più preoccupanti. Qui basta dire che i liberi professionisti, ingegneri architetti, in Provincia di Cagliari, sono soltanto 188, di cui 20 hanno superato l'ottantottesimo anno di età.

Nessuna praoccupazione dunque può sussistere circa gli effetti negativi che il provvedimento potrebbe apportare alla produzione dei liberi professionisti; anzi uno sviluppo organizzativo dei quadri tecnici presso l'ente pubblico, territorialmente distribuito su tutta l'isola, non può che sollecitare una intensificazione della utilizzazione del tecnico, stimolare la adozione di impostazioni e soluzioni tecnicamente valide anche nell'intrapresa privata, non fosse per altro che per l'aumento della capacità di controllo che è funzione demandata al Comune.

Come avverte la relazione, il provvedimento non vuole tanto consentire ai Comuni di provvedere alle grandi progettazioni (e tuttavia non vuole impedirlo, perchè laddove le capacità finanziarie del Comune e del consorzio di Comuni lo consentirà, se questi riescono ad assicurarsi la presenza dell'ingegnere sarà tanto di guadagnato) quanto di cevo di provvedere alle cosiddette incombenze minori, talvolta sollecitate dalla legge a beneficio delle stesse popolazioni specie rurali e soprattutto alle urgenze tecniche.

L'assunzione del tecnico si traduce inoltre in un risparmio della spesa pubblica, se per spesa pubblica intendiamo quelle dei Comuni, e (se mi è consentito di pensarvi fin d'ora) anche in un risparmio calcolato in termini economici per la Regione. Basta pensare ai frutti della vigilanza continua del tecnico sull'ingente patrimonio di opere ed impianti pubblici e poi alla perdita economica e civile che l'assenza di una struttura tecnica pubblica locale provoca, anche in rapporto alla possibilità di utilizzazione della legislazione statale nel settore dei lavori pubblici. Tutta la capacità operativa dell'Ente locale è condizionata in Sardegna dalla assenza del tecnico, persino quella di controllo dell'esecuzione, che non basta affidare ad una direzione di lavori lontana e saltuaria, ma esige la cosiddetta «assistenza contraria» del tecnico locale. Non mi dilungherò oltre in queste considerazioni sulle quali penso non possano sussistere motivi di dissenso.

Altra motivazione del provvedimento con-

tributivo della Regione è la attuale condizione finanziaria dei Comuni sardi. Soltanto 47 Comuni non hanno fatto ricorso al mutuo per il pareggio economico dei propri bilanci, nel 1967, e la maggior parte di questi 47 Comuni sono in Provincia di Nuoro (il 50 per cento circa); si tratta cioè di Comuni che, pur bisognosi di molte cose, ancora rifuggono da questo correttivo del ricorso al mutuo.

I Comuni non erano quindi e non sono in grado di provvedere da soli alle spese per la costruzione e il funzionamento dell'Ufficio tecnico. Se fossero stati in grado di farlo non avrebbero forse atteso di essere sollecitati.

Certo non è compito della Regione risolvere integralmente i problemi della finanza locale, ma è anche ugualmente certo che la Regione deve preoccuparsi dell'efficienza degli uffici degli Enti locali e deve operare, come lo Statuto comanda, avvalendosi di essi.

Il disegno di legge si inquadra quindi anche in parte nella materia del decentramento voluto dall'articolo 43 dello Statuto. E' facile osservare che il decentramento di funzioni presuppone la possibilità di provvedere ad adempimenti tecnici; fatta quindi eccezione per le Province e per i 31 Comuni forniti di ufficio tecnico, non è possibile proporsi un qualunque decentramento organico di funzioni ai Comuni, se questi non dispongono almeno di un ufficio tecnico; non è possibile, cioè, «avvalersi dei loro uffici», quando vi siano adempimenti tecnici da soddisfare, se questi uffici tecnici non esistono.

A questa legge, dopo costituita la struttura, dopo organizzati i Consorzi (e in questo campo si sta facendo moltissimo, grazie anche all'assistenza amministrativa dell'Assessorato, specie nel settore urbanistico), mi auguro possa presto seguire quella sulle procedure per il decentramento, anche essa all'esame della competente Commissione consiliare. Del resto l'esperienza del settore dei lavori pubblici e della sanità, dove già la legislazione regionale ordinaria affida ai Comuni l'esecuzione delle opere, dimostra che, privi di ufficio tecnico, i Comuni chiedono che sia invece la Regione a provvedere alla esecuzione del-

le opere. Certo vi erano altre possibilità e diverse soluzioni, come quella dell'accentramento dei servizi tecnici a livelli di zona, nel centro di zona, con competenze territoriali zonali, attraverso la costituzione di vasti consorzi di Comuni; in effetti però questa soluzione, a un attento esame, si è rivelata più onerosa per le spese di funzionamento, più complessa perchè avrebbe finito con il fare prevalere gli interessi dei Comuni maggiori, e quindi sarebbe stata meno accettata ai Comuni minori, che costituiscono la gran parte dei Comuni sardi.

Su 354 Comuni sardi 297 hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la gran parte quindi dei Comuni non avrebbero accolto volentieri questa soluzione, del resto già liberamente tentata dai Comuni maggiori in diverse zone, senza risultati positivi. I Comuni da 5 mila a 7 mila abitanti sono 22, quelli da 7 mila a 10 mila sono 17. La Commissione, come si rileva dalla relazione, ha esteso il limite territoriale e la Giunta accetta tale estensione presentando insieme gli emendamenti al testo che per errore materiale non sono stati riportati nel testo della Commissione. Estendendo la portata territoriale della legge dal limite di 5 mila abitanti a quello di 10 mila, la Commissione ha opportunamente fatto in modo che la struttura ricoprisse territorialmente tutta l'isola ed ha quindi soddisfatto l'attesa dei 39 Comuni con popolazione da 5 mila a 10 mila abitanti che altrimenti ne sarebbero rimasti esclusi. La Commissione ha anche elevato da 3 mila a 5 mila abitanti il complesso della popolazione del consorzio servita dall'ufficio tecnico, appunto come soluzione intermedia, per consentire un discorso associativo più ampio, mentre la Giunta regionale, preoccupata delle distanze territoriali tra Comune e Comune, aveva proposto il limite di 3 mila abitanti. Poichè la somma delle popolazioni dei Comuni consorziati deve contenere un minimo ed un massimo, l'emendamento all'articolo 2 del testo precedente è formulato in modo da tener conto dei diversi valori che verranno a crearsi, sia per quanto riguarda i consorzi, che per quan-

to si riferisce ai Comuni singoli a seconda delle diverse realtà territoriali.

E' intanto positivo osservare come un certo discorso associativo stia penetrando nelle comunità locali più rapidamente di quanto fosse lecito sperare in una Regione che da sempre si era detto essere divisa da insuperabili campanilismi. Molto vi hanno contribuito le esperienze nei comitati zonali del Piano di rinascita e molto l'aver risolto in questo primo ventennio della autonomia quelli che erano i problemi elementari di vita civile. Gli amministratori e le popolazioni avvertono che i problemi — ad esempio — del rifornimento idrico vanno risolti con grandi invasi a dimensioni zonali; la stessa soluzione assumono i problemi dello sviluppo industriale, della attrezzatura turistica e la vanno assumendo quelli della viabilità comunale esterna ed agricola.

L'esigenza tuttavia, rappresentata dai Comuni minori, di aver il tecnico a loro diretto contatto non è in contraddizione con questa impostazione consortile a più vaste dimensioni di cui dicevamo, anche perchè il tecnico è chiamato a svolgere con la sua presenza una funzione educativa, a rispondere ad adempimenti urgenti quotidiani (quali quelli impostati dalla recente legge urbanistica) nei quali è necessario affiancare l'opera degli amministratori e del Segretario comunale.

Essendomi preoccupato di sentire numerosi gruppi di amministratori comunali, sono già in grado di testimoniare alla assemblea e a ciascuno dei Gruppi politici quale sia l'attesa delle Amministrazioni comunali per questa legge. Si tratta di uno strumento che opererà ugualmente a favore di tutte e di ciascuna delle amministrazioni, di una legge che porrà la Sardegna all'avanguardia tra le Regioni meridionali nell'ammodernamento della struttura funzionale dei Comuni, di una legge la cui spesa contributiva della Regione va catalogata negli investimenti umani di carattere tecnico: per questo ho motivo di sperare che possa incontrare il favore unanime dell'assemblea. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, Segretario:

Art. 1

Al fine di consentire ai Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di disporre dell'ufficio tecnico comunale o consortile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, Segretario:

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi:

1) ai consorzi, la cui popolazione complessiva non sia inferiore ai 5.000 abitanti, costituiti, a sensi delle disposizioni del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni, tra Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ed il cui fine statutario sia l'istituzione e il funzionamento di un ufficio tecnico consortile;

2) ai Comuni singoli con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti che istituiscono l'ufficio tecnico comunale.

Per la determinazione della popolazione si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento demografico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

NIOI, Segretario:

Art. 3

I contributi di cui alla presente legge sono riferiti:

1) alle spese d'impianto per la prima dotazione degli uffici tecnici comunali o consortili, ivi compresa l'attrezzatura specifica e le mappe catastali;

2) alle spese di funzionamento degli uffici tecnici per oneri diretti e riflessi relativo alla retribuzione base e alle indennità fisse e continuative sostenute dai Comuni e dai Consorzi per il trattamento economico del capo dell'ufficio tecnico, assunto con pubblico concorso.

Per le spese d'impianto il contributo è limitato a lire 500.000, per le spese di funzionamento il contributo è stabilito nella misura del 75 per cento in favore degli uffici consortili e del 50 per cento in favore di quelli comunali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NIOI, Segretario:

Art. 4

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è disposta dall'Assessore agli enti locali, su domanda degli Enti interessati corredata dei preventivi di spesa.

Alla liquidazione del contributo sulle spese indicate al n. 2 dell'art. 3 provvede l'Assessore agli enti locali sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'Ente quali risultano alla chiusura dell'esercizio. Per le stesse spese, l'Assessore agli enti locali è autorizzato a concedere, a richiesta delle Amministrazioni interessate e subordinatamente alla effettiva attivazione degli Uffici tecnici comunali e consortili, anticipazioni in misura non superiore all'80 per cento dell'importo presunto del contributo.

Le anticipazioni costituiscono per il Tesorie-

V LEGISLATURA

CCLXXVII SEDUTA

5 GIUGNO 1968

re comunale o consortile entrata con destinazione speciale ai sensi dell'articolo 171 — secondo comma — del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 5 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 6.

NIOI, Segretario:

Art. 6

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è istituito il capitolo 11207 con la seguente denominazione: «Contributi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni per la istituzione e il funzionamento di uffici tecnici».

A favore di detto capitolo sono stornate lire cinquanta milioni dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

Le spese dell'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 11207 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi futuri, si farà fronte mediante utilizzazione di una quota del maggior gettito della quota delle imposte di fabbricazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 63 del 18 dicembre 1967 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1967». (135)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 63 del 18 dicembre 1967 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno 1967»; relatore l'onorevole Costa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della L.R. 31 gennaio 1967, n. 2, è convalidato il D.P.G.R. n. 63 del 18 dicembre 1967, concernente il prelevamento di L. 7.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11166 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 59 del 30 novembre 1967 relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 del bilancio di previsione per l'anno 1967». (136)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 59 del 30 novembre 1967 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 del bilancio di previsione per l'anno 1967»; relatore l'onorevole Carta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

NIOI, *Segretario*:

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della L.R. 31 gennaio 1967, n. 9, è convalidato il D.P.G.R. n. 59 del 30 novembre 1967, concernente il prelevamento di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per spese imprevedute a favore del cap. 11131 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

PRESIDENTE. Anche la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avverrà alla fine della seduta.

Discussione e rinvio alla Commissione del disegno di legge: «Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione». (105)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione»; relatore l'onorevole Puddu Mario.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Mario, relatore.

PUDDU MARIO (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, mi pare che sia opportuno anche qui, come dicevo poco fa, data la unanimità chiara di consensi, che il relatore non si dilunghi e si riferisca integralmente al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

CONTU FELICE (D.C.), Assessore agli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge si propone di affrontare l'ultimo dei problemi e degli adem-

pimenti urbanistici (ultimo nel senso che è il minimo indispensabile), cioè si propone di affrontare il programma del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Un adempimento obbligatoriamente imposto dalla legge del 1942, la quale, all'articolo 34, imponeva ai Comuni il programma di fabbricazione.

Dopo 25 anni il legislatore italiano ha infatti sentito il bisogno di richiamare, in modo più tassativo, quella disposizione ed ha previsto che, in caso di inerzia delle Amministrazioni, gli organi di controllo provvedano, in via sostitutiva e, intanto, restino sospese le facoltà di concessione di licenze edilizie, salvo che per dimensioni cubiche limitatissime.

La situazione sarda, anche in questo campo, è quella di tutto il Mezzogiorno.

La Regione, preoccupata degli oneri che un piano regolatore comporta, ha reso obbligatorio questo adempimento per la sola città di Cagliari, che vi ha già provveduto. Mentre quasi tutte le altre città sarde si sono poste il problema in termini di piano regolatore per libera ed opportuna scelta, il resto dei Comuni, nonostante le sollecitazioni, sia dell'Assessorato ai lavori pubblici che dell'Assessorato agli enti locali, hanno trascurato o evitato di affrontarlo.

I termini imposti dal legislatore nazionale per il minimo adempimento sono già per scadere; la legge 775 del 6 agosto 1967 ha indicato come termine utile (salvo ulteriore proroga di sei mesi) il 15 marzo 1968. Il termine quindi è già trascorso; abbiamo concesso la proroga; per ora diversi Comuni hanno già provveduto a dare l'incarico di redazione del programma di fabbricazione a dei professionisti e queste operazioni sono tutt'ora in corso.

L'Assessorato che si era preoccupato di sollecitare i Comuni a suo tempo, e di dare loro le indicazioni necessarie, sentite anche le loro obiezioni (in genere di natura finanziaria) ha preso l'iniziativa per un intervento contributivo nello stesso momento in cui la CASMEZ, constatata la condizione in cui versano i Comuni del Mezzogiorno e delle Isole,

V LEGISLATURA

CCLXXVII SEDUTA

5 GIUGNO 1968

ha creduto di dover intervenire, riservando però il suo interesse al settore dei Comuni suscettibili di sviluppo turistico. La discussione giunge opportuna per richiamare anche in questa sede i Comuni a non ritardare ancora questi adempimenti per non condizionare ulteriormente la attività edilizia.

L'Assessorato ha fatto intanto un certo lavoro di assistenza, riunendo zona per zona tutti i Sindaci dei Comuni con popolazioni inferiori ai 10 mila abitanti, annunciando le provvidenze della CASMEZ e quelle che (se la volontà del Consiglio lo confermerà) sono nei propositi del Governo regionale. Non mi rimane quindi che auspicare da parte del Consiglio regionale l'approvazione più rapida di questa legge. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Volevo pregarla, signor Presidente, di sospendere per un quarto d'ora la seduta perchè io, non prevedendo che sarebbe arrivato così presto all'esame del Consiglio questo disegno di legge, non ho potuto presentare un emendamento che mi pare importante.

PRESIDENTE. D'accordo, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11 e 30).

PRESIDENTE. Si dia lettura del titolo.

NIOI, Segretario:

«Contributi ai Comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione».

PRESIDENTE. Al titolo è pervenuto un emendamento sostitutivo totale Dettori-Defraia-Mocci. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Il titolo è sostituito dal seguente: "Contributi ai Comuni per la redazione e revisione dei piani regolatori generali e dei piani particolareggiati, nonché degli annessi programmi di fabbricazione"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Defraia per illustrare questo emendamento.

DEFRAIA (P.S.U.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo titolo scaturisce da una migliore articolazione della legge, che, praticamente, come ora viene modificata, diventa più organica. Infatti, come si può vedere dal confronto dei due titoli, mentre prima si trattava di un provvedimento (sia pure meritevolissimo di approvazione) settoriale, limitato ad un certo numero di Comuni e non a tutti (d'altra parte prendeva in esame soltanto una parte dei provvedimenti urbanistici) ora il disegno di legge consente a tutti i Comuni di far fronte a tutti gli adempimenti della legge urbanistica.

Perchè il titolo è stato modificato e perchè al disegno di legge è stata data una nuova stesura? Innanzitutto (e non starà a me ricordare che fino ad oggi è stato fatto veramente poco in materia urbanistica) bisogna rilevare che la Regione ha dalla sua lo stesso Statuto, la stessa Costituzione, che danno alla Regione sarda competenza primaria in materia urbanistica. Non c'è dubbio che fino ad oggi non è stato assolutamente fatto quello che noi avremmo desiderato che si facesse. Basta pensare che proprio nel 1962 (se non ricordo male) in un Convegno a Cagliari questi problemi venivano messi a fuoco e veniva messa in evidenza la grave carenza nel settore urbanistico.

Dobbiamo prendere atto che questa Giunta ha già predisposto una legge urbanistica regionale che se gli eventi recenti lo avessero consentito avremmo discusso in una tavola rotonda e probabilmente sarebbe già stata presentata al Consiglio. Bene ha fatto d'altro canto l'Assessore agli enti locali (in attesa

del meglio e del più possibile organico) a predisporre uno strumento per consentire un pronto intervento in materia urbanistica. I due provvedimenti che oggi discutiamo infatti sono intimamente correlati in quanto innanzitutto la legge che è stata prima discussa ha consentito ai Comuni di poter avere in dotazione lo strumento tecnico che è il presupposto di qualunque attuazione di carattere urbanistico. Non sta quindi a me riportare le considerazioni svolte nella relazione e dallo stesso Assessore. Sta di fatto, però, che era assurdo varare provvedimenti di carattere urbanistico se gli stessi Comuni non potevano poi metterli in essere, attuarli.

Quanto mai opportuno è stato poi il secondo disegno di legge in quanto ha consentito un primo passo, sia pure a favore dei piccoli Comuni. E' evidente però che la regolamentazione edilizia non può essere limitata ai Comuni minori; essa è un fatto così necessario e generale che deve essere estesa a tutti i Comuni. Anzi, per certi versi, i fatti urbanistici diventano più acuti proprio nei grossi centri dove più forte, più sensibile si fa sentire la condizione urbana.

Potremmo citare una lunga serie di fatti (stavo per dire misfatti) avvenuti, purtroppo, nei grossi centri. Con questo non voglio dire che in altri settori non si siano verificati gravi inconvenienti. Alludo, per esempio, alle coste, alludo a certi meravigliosi centri che erano veramente importanti nella vita del nostro popolo, alludo soprattutto ai piccoli centri completamente snaturati da una pressione edilizia, da una speculazione fondiaria indiscriminata che ha, praticamente, cambiato completamente il loro volto tradizionale. Un problema di questa dimensione è evidente che non poteva essere affrontato dalla legge, sia pure meritevole, considerata nel disegno di legge. Ora noi diamo la possibilità a tutti i Comuni (questo è il punto fondamentale) di poter predisporre questi strumenti di carattere urbanistico.

Non dimentichiamo che il piano di fabbricazione è un provvedimento necessario, ma non è certamente il meglio, perchè il meglio

è il piano regolatore. Appena noi saltiamo dal piccolo al grosso centro, il piano regolatore generale impone impegni precisi e opportuni, che però sono inutili se non vengono realizzati i piani particolareggiati (che sono i piani di esecuzione dei piani regolatori generali). Si sa benissimo infatti che è inutile preparare una matrice generale se poi manca la organizzazione dello strumento del piano particolareggiato che è quello che dà attuazione al piano regolatore generale.

I regolamenti edilizi sono quindi quanto mai necessari per i grossi centri e per i centri minori, e i piani di fabbricazione sono necessari dove le condizioni non sussistono per il piano regolatore generale. In questo modo, in attesa che la legge urbanistica regionale possa essere varata finalmente dal Consiglio regionale, noi diamo ai Comuni questi strumenti fondamentali: di poter avere l'ufficio tecnico (condizione reale per l'attuazione di una qualsiasi politica urbanistica) e poi (e questo è lo scopo del disegno di legge modificato) la possibilità di poter adottare gli strumenti urbanistici necessari per regolamentare la loro espansione edilizia. Mi pare che su questo non dovrebbe intervenire nessuna obiezione da alcuna parte politica, perchè queste cose sono state sostenute da tutti i settori (da alcuni con più convinzione forse, da altri con minor convinzione). Diciamo francamente, tutti i settori hanno sempre chiesto e postulato queste condizioni e questa è l'occasione, la grossa occasione, perchè certe cose finalmente si facciano.

Un'ultima considerazione necessaria vorrei fare. Non si può parlare certamente di programmazione economica, non si può parlare di piani e di sviluppo economico se noi non abbiamo una matrice territoriale dove questa programmazione economica si possa muovere. La critica che sommestamente ho sempre fatto io è che era assurdo parlare di programmazione economica regionale quando non esisteva nessuna organizzazione territoriale in Sardegna. Da qui la necessità di creare la legge urbanistica regionale, da qui la necessità di creare il piano regolatore generale riguar-

V LEGISLATURA

CCLXXVII SEDUTA

5 GIUGNO 1968

dante l'intero territorio regionale. Ma dobbiamo anche dire che non possiamo avere la cornice, non possiamo avere il contesto generale se poi, a livello di Comune, a livello di comprensorio ci mancano gli strumenti che sono appunto i piani regolatori generali, i piani particolareggiati e i piani consorziali (che si chiamano appunto piani comprensoriali). Ebbene, che cosa facciamo con questo emendamento? Noi consentiamo, diamo la facoltà ai Comuni di potersi organizzare anche con questo strumento, in maniera che, in attesa della legge generale, del piano regolatore generale e quindi anche del piano di comprensorio, essi possano già disporre gli studi territoriali locali indispensabili per poter avere il quadro generale. E' chiaro che non possiamo avere il generale se non seguiamo il particolare, il dettaglio, che in questo caso è rappresentato dal piano comunale e dal piano comprensoriale e viceversa. Il provvedimento si inquadra bene quindi in tutta la tematica che stiamo discutendo. Anzi, staremo per dire, che (come è nei voti) i provvedimenti di legge che la Giunta ha già predisposto, che ha anche già distribuito e che dovranno essere oggetto di una tavola rotonda, di una discussione ampia, fanno sì che finalmente, dopo venti anni di autonomia, possiamo avere una organizzazione urbanistica degna di questo nome.

Evidentemente quelle ideuzze mandate avanti con grande tenacia da dilettanti di urbanistica, quelle idee che sono state oggetto di grandi dibattiti nazionali e sono state forse i punti di maggior attrito, di maggior scontro nella politica nazionale, evidentemente vanno avanti, hanno la forza travolgente che è più forte degli uomini che non vogliono fare. Sono quelle che ci portano avanti e che ci porteranno avanti. Ebbene, questo emendamento è una piccola pietra, ma fondamentale perchè il discorso nuovo di urbanistica vada avanti e, ovviamente, nell'interesse delle popolazioni. Infatti i Comuni, quando fanno quella certa politica, fanno gli interessi della popolazione.

Urbanistica, programmazione e piani rego-

latori sono tutti elementi di una catena inscindibile. Ebbene facciamo in modo che oggi alla catena aggiungiamo una nuova maglia, quella maglia che per venti anni non è esistita, ma che deve esistere, e non per infrenare il processo economico, non per coartare la volontà dei pianificatori, degli imprenditori, ma per favorirla, perchè quella volontà vada avanti secondo la logica che vuole città e campagne organizzate non in antinomia, ma l'una complementare dell'altra. Tutte queste cose possono andare avanti se noi lo vorremo. Ed è questo forse il significato del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Il mio parere, signor Presidente, è che gli emendamenti non siano dei correttivi alla legge, ma (da quel po' che ho potuto capire dalla loro lettura e dalla illustrazione che ne ha fatta il collega Defraia) modifichino sostanzialmente la legge. Noi cioè dovremmo discutere un'altra legge sulla quale, evidentemente, potremmo anche essere favorevoli, non *a priori* ma a ragion veduta, cioè dopo averla esaminata e discussa. Quando si parla di piano regolatore e non di piano di fabbricazione, la differenza è stratosferica e non è piccola cosa. Quando ci si riferisce non soltanto ai Comuni sino a 10 mila abitanti, ma a tutti i Comuni della Sardegna, compresi i più grossi Comuni, si capisce che la legge è un'altra, e su di essa noi chiediamo di poter riflettere e di poter discutere. Non chiediamo altro. Il fatto stesso che si sia cambiato perfino il titolo della legge significa che essa non è la stessa neppure sotto il profilo formale. Le leggi hanno un loro *iter* proprio per permettere ai Gruppi e ai singoli consiglieri di poterle discutere con maggiore ponderatezza. Cioè l'esame prima in Commissione e poi in aula hanno una funzione molto importante. Io credo che questi emendamenti siano di tale natura per cui sia indispensabile il loro esame di merito prima in Commissione e poi in Consiglio regionale. Questo dico non per insabbiare il

V LEGISLATURA

CCLXXVII SEDUTA

5 GIUGNO 1968

provvedimento, ma perchè mi pare una cosa logica affermare che questi emendamenti formano un'altra legge, che rimane sempre nel campo dell'urbanistica, ma è un'altra legge, sia per la materia che trattano, e sia per gli oneri finanziari che derivano alla Regione. Se i commissari della maggioranza insistono su questi emendamenti, io credo che sia indispensabile rinviare il disegno di legge alla Commissione competente e anche alla Commissione finanze perchè esprimano il loro parere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Noi siamo d'accordo con quanto ha sostenuto il collega Zucca. Il primo emendamento presentato, praticamente ci propetta un'altra legge, completamente diversa da quella presentata dalla Giunta. Pertanto o ritengo che sia opportuno non chiedere una breve sospensione della seduta per esaminare gli emendamenti (il primo emendamento lo abbiamo già visto), ma chiedere una sospensiva e un rinvio in Commissione della legge stessa. Ripeto, qui ci troviamo di fronte ad un legge completamente diversa, che, tra l'altro, soprattutto dal punto di vista finanziario impone, o dovrebbe imporre, per funzionare decentemente, spese notevoli. Quindi, io ritengo di proporre una sospensione della discussione del disegno di legge e un rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Nioi, ella, praticamente, fa una richiesta formale di sospensiva. Sulla sospensiva possono parlare, come il Regolamento dispone, due oratori a favore e due oratori contro.

Ha domandato di parlare contro la sospensiva l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, io vorrei innanzitutto cogliere l'osservazione fatta dal collega Zucca, e cioè che l'emendamento presentato al titolo ha un grande rilievo; noi stessi ci rendiamo conto che è diritto di tutti i consiglieri avere modo di esaminare la

natura dell'emendamento e di potersi pronunciare a ragion veduta e pertanto non posso non essere d'accordo sulla richiesta di sospensiva.

Voglio anche dire, però, giacchè mi si offre l'occasione di farlo, che non riteniamo necessario un esame da parte della Commissione finanze. E' difficile determinare il costo di questo intervento nuovo che noi ipotizziamo, però (come ho avuto già modo di far osservare) la legge non ha uno stanziamento soltanto per questo esercizio, ma anche per l'esercizio 1968. Prevede poi stanziamenti che si determineranno, come si fa sempre quando si discute il bilancio, per gli esercizi successivi.

Non è il caso di entrare nel merito dell'emendamento e delle ragioni che hanno spinto a presentarlo il collega Defraia, il collega Mocci, però credo che si possa subito dire che la situazione urbanistica dei Comuni maggiori non è meno pesante e difficile di quella dei Comuni minori. Io posso dire che taluni Comuni compresi nel testo del disegno di legge presentato dalla Giunta, hanno bilanci in pareggio che potrebbero affrontare, senza eccessive preoccupazioni, l'onere nuovo della redazione dei piani di fabbricazione e dei regolamenti edilizi mentre per altri Comuni l'attività edilizia sarà fortemente limitata e condizionata dall'assenza di piani particolareggiati (che non sono ipotizzati soltanto dalla legge ponte sull'urbanistica, erano anche previsti dalla legge generale sull'urbanistica del 1942, solo che la assenza di piani particolareggiati con quella legge non produceva tutte le conseguenze e gli effetti che produce invece in virtù ed in applicazione della nuova legge ponte). Noi abbiamo voluto considerare questa realtà. Dobbiamo partire da una constatazione che può essere amara per tutti, e cioè che in questa materia (così essenziale ed importante della organizzazione dei Comuni) così moderna, quale è l'urbanistica, la nostra competenza primaria non l'abbiamo sfortunatamente, fino ad oggi, esercitata come avremmo dovuto fare.

Questo è un primo intervento (un intervento, se si vuole, non incisivo) che non

V LEGISLATURA

CCLXXVII SEDUTA

5 GIUGNO 1968

muta i termini delle norme che regolano la materia della urbanistica, però aiuta i Comuni a darsi questi primi essenziali strumenti per ordinare il loro sviluppo e la loro espansione. Io credo che questo debba essere fatto per tutte le comunità. Credo che ciò ci porrà degli oneri che però probabilmente non saranno gli oneri enormi che qui qualcuno ha ipotizzato. Decideremo se affrontare questi oneri con questo bilancio o con il bilancio dell'anno venturo e degli anni successivi, sacrificando ad esigenze primarie come questa (perchè questa è una esigenza primaria) altre esigenze minori.

Concludendo, signor Presidente (chiedo scusa se sono entrato nel merito degli emendamenti) noi non abbiamo difficoltà ad accettare una breve sospensiva. Il Consiglio ha davanti a sé alcune settimane nelle quali potranno lavorare le Commissioni. Credo che in questa settimana noi potremo lavorare in modo che alla ripresa possiamo riportare la legge all'esame del Consiglio e possiamo decidere con la chiarezza di giudizio e con la piena informazione che sono necessari e giuste.

PRESIDENTE. La domanda di sospensiva è stata presentata quando era stata già chiusa la discussione generale. Comunque, nella sostanza, vorrei dire, la sospensiva è comprensibile e anche legittima. D'altra parte anche l'onorevole Dettori concorda sull'opportunità di un rinvio del disegno di legge alla Commissione, per cui credo di poter accogliere la proposta, in base all'ultimo comma dell'articolo 72 del Regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Contributi per l'istituzione e il funzionamento di uffici tecnici comunali e consortili».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	31
contrari	15
astenuti	1
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Campus - Congia - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Ghirra - Giagu - De Martini - Guaita - Isola - Lai - Lippi - Macis Elodia - Marciano - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocci - Monni - Nioi - Nuvoli - Pedroni - Perantoni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Raggio - Ruiu - Sanna - Sassu - Spano - Spina - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 63 del 18 dicembre 1967 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute del bilancio di previsione per l'anno 1967».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	48
maggioranza	25
favorevoli	30
contrari	18
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Campus - Congia -

V LEGISLATURA

CCLXXVII SEDUTA

5 GIUGNO 1968

Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Ghirra - Guaita - Isola - Lai - Lippi - Macis Elodia - Marciano - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocci - Monni - Nioi - Nuvoli - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Ruiu - Sanna - Sassu - Spano - Spina - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Convalidazione del D.P.G.R. n. 59 del 30 novembre 1967 relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 del bilancio di previsione per l'anno 1967».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	48
maggioranza	25
presenti	30
contrari	18
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Campus - Congia - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Ghirra - Isola - Lai - Lippi - Macis Elodia - Marciano - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Mocci - Monni - Nioi - Nuvoli - Pedroni - Peralda - Perantoni - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Ruiu - Sanna - Sassu - Spano - Spina - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 12 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1968